

## **CONVENZIONE**

Per la realizzazione del progetto “Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio”, Codice unico di progetto (CUP) H73D17000820001, di cui al programma 2017 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) approvato con D.M. 11 maggio 2017

### **TRA**

La Regione del Veneto Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, c.f. 80007580279 (di seguito nominata Regione del Veneto) rappresentata dal Direttore, pro tempore, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria domiciliata per la carica a Venezia Dorsoduro 3901

### **E**

L’Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna – ASSL di Cagliari, c.f. 92005870909, nella persona del Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, giusta Deliberazione n. 51/2 del 23/09/2016, domiciliato per la carica in Via Enrico Costa N. 57 ( Piazza Fiume), 07100 Sassari, di seguito denominata Unità Operativa n. 3

### **PREMESSO CHE**

Con legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della Salute, attraverso successive convenzioni con vari enti, tra cui le Regioni e le strutture regionali;

nell’ambito del programma di attività del CCM per l’anno 2017 del Ministero della Salute è stato approvato dal comitato del CCM il progetto presentato, con nota prot. n. 277219 del 7.07.2017 dalla Regione del Veneto dal titolo “Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio”, che ha come obiettivo quello di costruire e sperimentare un piano di interventi integrato tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto con particolare riferimento ai team multi professionali dell’assistenza primaria, Ospedale, altri servizi sanitari e risorse presenti sul territorio per la presa in carico di soggetti con patologie croniche o con fattori di rischio per la modificazione degli stili di vita non corretti, in conformità a quanto stabilito dal Piano Nazionale Prevenzione e dal Piano Nazionale della Cronicità;

il Ministero della Salute ha stipulato con la Regione del Veneto, in qualità di capofila e responsabile della conduzione del progetto, apposito accordo di collaborazione, di cui alla D.G.R. n. 1448 del 12.09.2017;

il summenzionato accordo (allegato parte integrante della delibera di approvazione della presente convenzione) ha la durata di 24 mesi decorrenti dal 45° giorno dalla data di comunicazione da parte del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dello stesso;

l’avvio delle attività progettuali è previsto per il 08 gennaio 2018;

le attività per la realizzazione del progetto “Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio”, sono riportate in dettaglio nel progetto esecutivo (allegato al citato accordo di collaborazione);

la presente convenzione disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra la Regione del Veneto Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e l'Unità Operativa (U.O.) n. 3, al fine della buona conduzione del progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e l'utilizzazione dei fondi assegnati,

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### *Articolo 1 (Oggetto)*

1. Le parti condividono ed accettano il contenuto del progetto "Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio", al quale è stato attribuito, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, dalla competente struttura ministeriale il codice unico di progetto (CUP) II73D17000820001;
2. L'U.O. si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della Regione del Veneto, le attività di competenza indicate nel progetto esecutivo;
3. L'U.O., nel dare esecuzione alla presente convenzione, potrà avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private.

### *Articolo 2 (Durata)*

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scadrà contestualmente alla scadenza dell'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto; la durata del suddetto progetto è di 24 mesi dalla data di inizio attività (08 gennaio 2018), pertanto la presente convenzione scadrà il 07 gennaio 2020.

### *Articolo 3 (Verifiche e relazioni sull'attività)*

1. L'U.O., per effetto di quanto stabilito nel richiamato accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, si impegna a:
  - Portare a termine entro la data di scadenza del progetto la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero della Salute;
  - Trasmettere alla Regione del Veneto, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario;
  - Trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 giorni dallo scadere della presente convenzione, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa unitamente ad un rapporto finanziario finale.I rapporti finanziari di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 dell'accordo tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.
2. E' fatto obbligo alla U.O. di trasferire, mensilmente alla Regione del Veneto tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto.
3. Il piano finanziario relativo al progetto, allegato all'accordo di collaborazione con il Ministero, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero della Salute che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente all'autorizzazione comunicata dal Ministero:
4. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito, senza necessità di autorizzazione ministeriale nell'ambito di ogni singola Unità Operativa, uno scostamento non superiore al 20% sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato.

5. L'U.O. dovrà conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e renderla disponibile, a seguito di richiesta del Ministero della Salute, entro 15 giorni.
6. Il referente della U.O per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, dal responsabile delle attività della Regione del Veneto, in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi.
7. La Regione del Veneto si impegna ad informare tempestivamente l'U.O. sulle richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, avanzate dal Ministero in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'U.O., senza che ciò costituisca motivo di modifica del finanziamento di cui all'art. 4.

#### *Articolo 4 (Finanziamento)*

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la Regione del Veneto si impegna a riconoscere alla U.O. la somma di euro 70.000,00 (settantamila/00), comprensiva di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento statale di spettanza, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.  
L'U.O. dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
2. La somma di cui al precedente comma sarà erogata alla U.O. subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale del finanziamento statale, secondo quanto di seguito riportato:
  - 30% del finanziamento totale, ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, unitamente alla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
  - 40% del finanziamento totale, successivamente ai primi due semestri di attività, previa presentazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2 e della relazione tecnica unitamente al relativo abstract ed alla rendicontazione finanziaria, che dovranno attestare l'avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 30% dell'intero importo finanziato;
  - 30% del finanziamento totale, alla conclusione delle attività progettuali, previa presentazione entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine del progetto, dei dati di cui all'art. 3, comma 2, della relazione tecnica finale unitamente al relativo abstract e rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute.
3. L'eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all'art. 3 comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero della Salute.
4. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l'esonero temporaneo e definitivo, della Regione del Veneto dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la U.O.
5. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui al punto 2 che precede, l'U.O. si impegna a restituire alla Regione del Veneto le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.
6. L'Unità Operativa prende atto che:
  - Il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione si riferisce all'esercizio finanziario 2017 dello Stato e andrà in "previdenza amministrativa" in data 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e s.m.i.,
  - la procedura di reiscrizione in bilancio dello Stato delle relative somme da erogarsi da parte dello Stato medesimo dal 1 gennaio 2020 sarà avviata su richiesta della Regione del Veneto a decorrere dal 1 luglio 2020.
7. L'Unità Operativa è a conoscenza che la guida alla redazione di progetti CCM 2017 emanata dal Ministero della Salute, relativamente alle voci di spesa riportate nel piano finanziario in particolare, chiarisce che:

**Personale-** sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché corrispondano alla consueta retribuzione applicata e attengano a quei costi di attività che l'ente non avrebbe realizzato se il progetto non fosse stato attuato, tale personale deve

essere assegnato all'attuazione del progetto tramite una decisione scritta dell'Ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'Ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo l'importo da inscrire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo. In fase di rendicontazione sarà invece necessario specificare per ciascuna figura professionale, la qualifica, il periodo di riferimento del contratto e relativi costi sostenuti c/o impegnati.

**Beni e servizi** - sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- realizzazione c/o gestione di siti web
- noleggio/acquisto di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto. Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza. Si rammenta, inoltre che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio ad un soggetto esterno. Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

**Missioni** - Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute) deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto - per un tempo limitato - nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a workshop ed incontri purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l'effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti.

**Incontri/Convegni/Eventi formativi** - Tale voce si riferisce all'organizzazione e realizzazione di un incontro/convegno/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati svolto direttamente o per il tramite di terzi. Rientrano in tale voce anche gli eventuali costi per l'iscrizione agli eventi formativi/convegni. A titolo di esempio rientrano in tale voce gli eventuali costi per l'affitto della sala, del servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, accreditamento ECM.

**Spese generali** - Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al 10% sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste. Si specifica che in sede di verifica della rendicontazione, la quota dei costi indiretti sarà riproporzionata in considerazione delle spese ammissibili rendicontate.

#### *Articolo 5 (Proprietà dei risultati del progetto)*

1. I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'art. 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla U.O. nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. E' fatto comunque obbligo alla U.O. di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla Regione del Veneto, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della Salute.
3. E' fatto obbligo alla U.O. di richiedere sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione alla Regione del Veneto prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.
4. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

#### *Articolo 6 (Risoluzione)*

1. E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve qualora il Ministero e/o la Regione del Veneto accertino che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'accordo con il Ministero.
2. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3, la Regione del Veneto sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione.
3. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 3, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla U.O., che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione del Veneto intima per iscritto alla U.O., a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata.
4. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'U.O. ha l'obbligo di provvedere, entro cinquanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

#### *Articolo 7 (Controversie)*

1. Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, da un consiglio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per parte e da un terzo scelto di comune accordo fra le parti. L'arbitro od il consiglio arbitrale deciderà senza formalità e secondo equità, avendo sede presso la Regione del Veneto.

#### *Articolo 8 (Registrazione)*

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. La convenzione stessa è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e smi.

**Articolo 9**  
**(Obblighi dell'Unità Operativa)**

All'U.O. compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché l'adempimento, ove dovuto, degli obblighi discendenti dalle disposizioni normative vigenti per l'invio dei provvedimenti alla Corte dei Conti.

Si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nell'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e nel progetto esecutivo.

La presente convenzione si compone di 9 articoli.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, li

Regione del Veneto  
Direzione Prevenzione,  
Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
Il Direttore

Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna  
ASSL di Cagliari  
Unità Operativa n. 3  
Il Direttore Generale

